

## ESAMI, IL MIUR SPINGE SUGLI ANTICIPI

NON SONO STATI PERÒ ANCORA DEFINITI GLI IMPORTI COMPLESSIVI

*di Alessandra Ricciardi da Italia Oggi del 22/6/2004*

Via libera al pagamento degli anticipi ai commissari d'esame. Mentre si stanno svolgendo le prove della maturità 2004, sono finiti gli scritti ora si va avanti con gli orali dei circa 490 mila maturandi, il ministero sollecita le direzioni regionali ad attribuire alle scuole le risorse necessarie per pagare, a chi lo chiederà, una prima tranche di compenso, pari al 50% di quello corrisposto lo scorso anno.

La misura si applica solo ai componenti delle commissioni costituite per gli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore nominati in comuni diversi da quelli di servizio o di abituale dimora, come precisa la circolare ministeriale del 16 giugno scorso.

Si tratta di un anticipo forfettario, visto che il ministero non ha ancora deciso i compensi, per i quali, però ha annunciato che sarà preso in considerazione il recupero dell'inflazione programmata 2004, fissata dal governo all'1,7%.

La base di riferimento per le anticipazioni, dunque, resta quella dello scorso anno: 1.210 euro ai presidenti di commissione e 386 ai semplici commissari. Da 165 a 2.199 i compensi forfettari riferiti alla trasferta.

Sempre in base alla normativa dello scorso anno, prevista dalla circolare n. 52/2003, ai presidenti, che operano in sedi con più di due classi terminali, compete un incremento del compenso base di 7,5% per ogni classe successiva alla seconda. Ai commissari che svolgono la funzione su più commissioni compete invece la retribuzione riferita alla funzione di prima commissione, entro il tetto massimo di due compensi aggiuntivi. (riproduzione riservata)

ItaliaOggi pubblica la circolare del ministero dell'istruzione del 16 giugno 2004, avente a oggetto: "Esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, anno scolastico 2003-2004 - Corresponsione anticipi su compensi e indennità"

Si comunica che, come per gli anni precedenti, ai componenti le commissioni costituite per gli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, nominati in comuni diversi da quelli di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti.

Nelle more della definizione delle misure dei predetti compensi, da rideterminare in base al tasso di inflazione programmata pari all'1,7%, le predette anticipazioni saranno calcolate tenuto conto delle misure dei compensi riportati nella circolare n. 52 dell'11 giugno 2003.

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di procedere alla corresponsione delle predette anticipazioni, le Ss.LL. sono invitate, ove non ancora provveduto, a porre in essere le necessarie procedure per l'assegnazione tempestiva, alle istituzioni scolastiche stesse, delle risorse finanziarie iscritte al pertinente capitolo del bilancio del rispettivo Centro di responsabilità. Stante la rilevanza e la delicatezza delle operazioni di svolgimento degli esami, si confida nella fattiva collaborazione delle Ss.LL.

Segue la circolare ministeriale 11 giugno 2003, n. 52

Oggetto: Esami di stato dell'anno scolastico 2002-2003. Compensi alle commissioni esaminatrici

Nelle more dell'emanazione del provvedimento concernente la fissazione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di stato costituite per il corrente anno scolastico e stante l'imminente avvio delle operazioni d'esame, si forniscono le necessarie indicazioni per la determinazione dei compensi medesimi. Nell'allegata tabella 'A' sono indicate le misure dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta o rimborso spese ed agli esami preliminari.

Circa i criteri e le modalità di attribuzione dei suddetti compensi si fa riferimento alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 67 del 12/6/2002. Si richiamano, inoltre, le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. 104 del 16/4/1999, in quanto compatibili con le indicazioni di cui alla citata circolare ministeriale n. 67 e con la diversa composizione delle commissioni esaminatrici prevista dall'articolo 22, comma 7, della legge 28/12/2001, n. 448. Ai fini della determinazione dei suddetti compensi, si dovrà, pertanto, tener conto di quanto segue:

- ai presidenti, che operano in sedi d'esame con un massimo di due classi terminali, compete il compenso forfettario riferito alla funzione di cui al quadro 1 della citata tabella. Per le sedi d'esame con più di due classi terminali, il predetto compenso è incrementato del 7,50% per ogni classe successiva alla seconda. Ai commissari, che svolgono la funzione su più commissioni, compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario riferito alla funzione attribuito ai medesimi per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi. Al commissario delegato a sostituire il presidente, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 43 dell'11/4/2002, è attribuito un incremento pari al 20% del compenso previsto per la funzione di commissario di cui al quadro 1 della suddetta tabella. Ai commissari impegnati in classi articolate (classi bilingue o trilingue, classi composte da squadre maschili e femminili per l'insegnamento di educazione fisica, classi articolate su più indirizzi di studio) il compenso forfettario riferito alla funzione va calcolato come segue:

- il compenso di 386 euro deve essere, innanzitutto, incrementato del 50% ( $386 + 193 = 579$  euro);
- l'importo così determinato va, poi, suddiviso per il numero dei candidati ricompresi nella classe articolata, al fine di determinare la quota compenso/alunno;
- il quoziente, così ottenuto, va moltiplicato per il numero dei candidati esaminati da ciascun commissario. Nel caso in cui gli importi dei singoli compensi, determinati secondo le suddette indicazioni, risultino inferiori a 193 euro o superiori a 386 euro, gli stessi vanno corrisposti nel rispetto dei limiti stessi. Al personale impegnato negli esami preliminari spettano i compensi riportati al quadro 3 della tabella 'A'. Al personale utilizzato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 43 dell'11/4/2002, è corrisposto esclusivamente il compenso forfettario di 165 euro assimilato al compenso previsto alla lettera a) del quadro 2 della tabella allegata al presente decreto.

Come per gli anni precedenti, ai componenti le commissioni d'esame, nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti.

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di procedere alla corresponsione delle predette anticipazioni, le Ss.LL. sono invitate a porre in essere le necessarie procedure per l'assegnazione tempestiva, alle istituzioni scolastiche stesse, delle risorse finanziarie iscritte al pertinente capitolo di bilancio del rispettivo Centro di responsabilità. Stante la rilevanza e la delicatezza delle operazioni di svolgimento degli esami, si confida nella fattiva collaborazione delle Ss.LL.